

BOZZA POST APPROVAZIONE CONSIGLIO DEL 20.01.2018

TESTO A COLONNE CONTRAPPOSTE RIPORTANTE A SINISTRA LE PREVISIONI ATTUALI (OLD) E A DESTRA LA PROPOSTA (NEW) PRESENTATA NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA INTEGRATA DAI SUCCESSIVI EMENDAMENTI DEL GRUPPO DI LAVORO CONSIGLIERI E CONSORZIATI E, DA ULTIMO, DEL COM. DI STUDIO DEL 13.01.2018 E CONSIGLIO 20.01.2018

PROPOSTA MODIFICHE STATUTO CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO

COMPARAZIONE DEI TESTI

Costituzione: Art. 1 - In conformita' dell'obbligo di cui al capitolato generale delle condizioni di vendita dei lotti di terreno siti in territorio di Anzio, vocabolo "Gallinara" ora denominato "Lido dei Pini", e' costituito, con sede in Roma il consorzio "Lido dei Pini" il quale e' retto dal presente Statuto, dal D.L.L. 1° settembre 1918 n. 1446 convertito in legge n.473 del 13 aprile 1925, dal Testo Unico delle disposizioni di legge riflettenti le opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904 n.774 della legge 13 febbraio 1933 n. 215 art.2, lett. G e dalle altre disposizioni di legge in vigore per i Consorzi che si propongono scopi come quelli indicati all' Art.2 del presente Statuto.

Scopi e durata: Art. 2 - il Consorzio ha lo scopo di provvedere:

a) alla costruzione delle strade, degli acquedotti e delle fognature e alla manutenzione degli stessi, nonché all'impianto e manutenzione della illuminazione elettrica, nei limiti del suo comprensorio.

b) a quant'altro venga ritenuto utile di fare, dai suoi consorziati, per raggiungere una sempre piu' razionale sistemazione e valorizzazione della zona, ai fini turistici e balneari.

La durata del Consorzio e' prevista pertanto per il tempo necessario a realizzare le opere deliberate.

Una volta conseguiti gli scopi cosi' prefissi L'assemblea Straordinaria generale, appositamente convocata a termini di Statuto, potra' determinare la data di scioglimento del Consorzio

Art. 1 Costituzione: Con sede in Anzio (RM), Via dei Tulipani n. 8 - angolo Via del Biancospino - è costituito il "Consorzio Lido dei Pini di Anzio", senza scopo di lucro, operante nel territorio consortile del Comune di Anzio denominato Lido dei Pini, già vocabolo catastale "Gallinara", disciplinato dalle condizioni di vendita dei lotti depositato con atto a rogito Notaio Marrocchi di Roma in data 25 gennaio 1951 rep.n. 22693 e dall'atto istitutivo del Consorzio stesso di cui all'atto a rogito Notaio Nicola D'Aprile di Roma del 25 febbraio 1952 rep.n. 69987 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Scopi e durata: Il Consorzio ha lo scopo di provvedere:

a) alla costruzione e manutenzione delle opere di urbanizzazione del territorio consortile relative a: strade, illuminazione, acquedotti, fognature, gasdotti, impianti per il risparmio energetico e di miglioramento e/o recupero dell'ambiente e all'effettuazione di quelle iniziative che interessano l'area territoriale di competenza;

b) alla esecuzione e manutenzione di qualunque opera destinata al completamento, alla sistemazione e valorizzazione dell'area concessa dal Demanio al Consorzio, e/o acquisita dal Consorzio, per fini residenziali, turistici e balneari, come anche delle aree verdi naturali affidate dal Comune di Anzio o da altre Pubbliche Istituzioni al Consorzio o ad Entità partecipata o aderita dal Consorzio stesso - quale ad esempio, non limitativo, la Pineta di Lido dei Pini - Anzio (anche detta della Gallinara) - idealmente e funzionalmente legate al Consorzio ed agli scopi del Consorzio;

c) alla gestione e/o concessione in gestione di strutture socio-culturali, sportive, turistiche, ricreative, balneari e relativi impianti e pertinenze anche commerciali;

d) alla predisposizione ed attuazione di tutte le iniziative necessarie per il godimento di quanto sopra indicato a beneficio dei consorziati, dei loro familiari ed ospiti, nonché opportune per elevare, per quanto possibile, il

Confini e superficie: Art. 3 - Il territorio consorziale ha la superficie di 59 ettari e confina con la strada Ardea - Anzio, la Tenuta di S. Lorenzo, terreni boschivi di Donna Elena Borghese in Dusmet. e fosso della Gallinara divisorio con i terreni della nominata Principessa.

Diritti e doveri dei Consorziati: Art.4 - Ogni proprietario di terreno consortile è obbligatoriamente iscritto al Consorzio (giusta part.5 lettera "c" del capitolato generale di vendita dei lotti) ed è tenuto a corrispondere :
a) - una tassa iniziale di Lire 10.000 (diecimila) per ogni lotto posseduto o di cui entrerà in possesso.
La tassa è personale;
b) - un contributo annuale ordinario;
c) - eventuali contributi straordinari su delibera della assemblea dei consorziati, per far fronte alle spese per opere straordinarie (fognature, strade, acquedotti, etc.)
Gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) si estendono a chi subentra per qualsiasi motivo interamente o parzialmente ai terreni compresi nel territorio del Consorzio.

grado di sicurezza nel territorio;
e) quant'altro venga ritenuto utile di fare dai consorziati per raggiungere una sempre più razionale sistemazione e valorizzazione del territorio consortile ai fini sociali, turistici, balneari e naturalistici;
Nell'ambito degli scopi il Consorzio si propone: lo studio, il coordinamento e la Direzione di tutti gli strumenti urbanistici idonei ad assicurare la migliore utilizzazione degli immobili appartenenti alle famiglie dei consorziati; lo studio e la esecuzione di opere, impianti e servizi di interesse generale, svolgendo per il perseguimento di tale scopo, ogni necessaria ed opportuna attività amministrativa e gestionale; la manutenzione e la gestione di ogni opera ed installazione di impianti e servizi di interesse generale o comune; la partecipazione a tutti i servizi ed iniziative aventi il medesimo scopo o suscettibile di favorirne lo sviluppo. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato fino all'esaurimento dei suoi scopi e salvo lo scioglimento anticipato deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Consorziati.

Art. 3 Confini e superficie: Il territorio consortile ha la superficie di 59 ettari c.ca e confina con la strada Litoranea Ostia-Anzio, il Consorzio Lido dei Pini "Lupetta", Via Bellini, località Cavallo Morto, Fosso della Gallinara divisorio con i terreni già di proprietà Borghese.

Art. 4 Consorziati : Diritti e doveri

Fanno obbligatoriamente e di diritto parte del Consorzio tutti i proprietari di beni immobili (lotto di terreno e/o costruzione di qualsivoglia tipologia) siti nell'ambito del comprensorio meglio descritto dalla planimetria allegata sub a) nonché i loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. I Consorziati sono obbligati, all'atto del trasferimento delle proprietà, a dare formale comunicazione al Consorzio entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento come meglio specificato al successivo art. 24. In particolare i Consorziati si obbligano nei confronti del Consorzio, per effetto del presente Statuto, ad inserire negli atti di trasferimento inter vivos dei propri immobili la seguente clausola: "l'immobile in contratto è sottoposto alla normativa contenuta nello Statuto del Consorzio Lido dei Pini di Anzio, che l'acquirente dichiara di ben conoscere e di accettare in ogni sua parte, per se e per i suoi aventi causa, come facente parte del presente contratto".

Chiunque subentri nella proprietà dei lotti risponde della eventuale posizione debitoria lasciata dal cedente.

Nel caso in cui i consorziati si costituiscano volontariamente o obbligatoriamente in condominio dovranno richiedere al condominio e per esso al suo rappresentante legale pro tempore di esserne rappresentati davanti al Consorzio. In questo caso il rappresentante legale pro tempore dovrà presentare al Consorzio documentazione in tal senso corredata dai verbali assembleari in cui si manifesta esplicitamente la unanime volontà dei condomini di essere rappresentati davanti al Consorzio tramite il Condominio. In tale caso le quote consortili saranno attribuite al condominio e la rappresentanza nelle assemblee consortili sarà esercitata dal legale rappresentante pro tempore del condominio stesso.

I Consorziati sono tenuti a corrispondere:

a) un contributo annuale ordinario;

b) eventuali contributi straordinari disposti con delibera dell'Assemblea dei consorziati per far fronte alle spese per opere e/o servizi che il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporre (strade, gasdotti, impianti balneari e relative pertinenze, impianti sportivi e/o ricreativi ed altre opere e/o servizi, territoriali e/o urbani e/o di interesse consorziatile e/o naturale, migliorativi ed incrementativi e/o di maggiore sicurezza della collettività e del territorio).

c) il rimborso degli oneri postali e forfettari di Segreteria - stabiliti dal Consiglio di Amministrazione - per solleciti e/o diffide causati dal singolo consorziato in relazione al mancato pagamento di contributi consortili scaduti ovvero per comunicazioni formali di qualsiasi genere. Tranne che per i casi di morosità, sono esentati dai rimborsi coloro che avendo fornito il proprio indirizzo e-mail (o simile) potranno essere raggiungibili attraverso comunicazione con modalità elettronica. Non sono soggetti a recupero gli oneri consortili relativi alle Assemblee.

Gli obblighi di cui alle lettere precedenti si estendono a chi per qualsiasi motivo subentra interamente o parzialmente nelle proprietà immobiliari comprese nel territorio del Consorzio.

Chiunque subentri nella proprietà degli immobili risponde della eventuale posizione debitoria lasciata dal cedente.

I consorziati non in regola da centocinquanta giorni con il pagamento dei contributi possono essere presenti in Assemblea solo quali uditori, non possono prendere la parola né esercitare il diritto di voto.

Le loro quote rappresentate non possono essere contate come partecipanti alla assemblea né potranno essere destinate a portatori di deleghe.

Tali consorziati non possono ricoprire incarichi nelle assemblee né partecipare alle elezioni per cariche consortili. A tale riguardo, la eventuale regolarizzazione di pregresse posizioni debitorie nei confronti del Consorzio dovrà risultare essere stata effettuata almeno

Proprietari confinanti con il territorio del consorzio:

Art. 5 - potranno usufruire dei benefici spettanti ai

consorziati anche i proprietari dei terreni adiacenti

sui quali sia possibile estendere e sui quali sia di fatto esteso il godimento delle opere e servizi interessanti il perimetro consorziale; tali beneficiari però saranno tenuti a sopportare gli oneri dei contributi come se fossero dei consorziati. E' anche possibile ampliare il territorio del Consorzio qualora cio' sia richiesto dai proprietari dei terreni adiacenti che rappresentino almeno i tre quarti della superficie da annettersi e cio' sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione e approvato dalla Assemblea Generale dei consorziati.

Patrimonio: Art. 6 - L'insieme delle opere e delle aree di proprietà collettiva (strade, piazze, etc.) costituisce il patrimonio del Consorzio e così pure gli impianti di utilità pubblica (Illuminazione, Fognature, Fontane, Etc.) , gli Immobili consorziali e tutte quelle attrezzature indispensabili per il potenziamento ed il maggior sviluppo della zona.-

Organi del Consorzio: Art. 7 -

Sono Organi del Consorzio:

L'assemblea generale dei Consorziati, Il Consiglio di Amministrazione, Il collegio dei Sindaci in numero di tre, ed

il Collegio degli Arbitri in numero di tre.

centocinquanta giorni prima della data di ciascuna Assemblea.

Per poter prenotare ed anche solo accedere ai servizi, in particolare - ma non solo - di quelli dello Stabilimento balneare del Consorzio, i richiedenti dovranno essere in regola con i pagamenti dovuti al Consorzio.

Coloro che risultassero in arretrato di sei mesi nel pagamento di quanto dovuto al Consorzio potranno non ottenere servizi da parte del Consorzio stesso e della sua Segreteria.

Art. 5 Proprietari confinanti con il territorio del

consorzio: L'Assemblea dei partecipanti al Consorzio avrà la facoltà di ammettere ad usufruire dei servizi e delle utilità consortili proprietari di altri immobili siti fuori del comprensorio meglio descritto nella planimetria allegata sub a), fissandone, se del caso, le condizioni.

Art. 6 Patrimonio: L'insieme delle opere e delle aree di proprietà collettiva (strade, piazze, etc.) e di quanto realizzato nelle aree in concessione e/o acquisizione costituisce il patrimonio del Consorzio e così pure gli impianti di utilità pubblica (illuminazione, fognature, fontane, etc. - ad eccezione di quelli ceduti o acquisiti dalla Pubblica Amministrazione), gli immobili consorziali e tutte quelle attrezzature indispensabili per il potenziamento ed il maggior sviluppo della zona.

Art. 7 Organi del Consorzio: Sono Organi del Consorzio:

l'Assemblea dei consorziati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente e il Collegio dei Sindaci - di cui tre effettivi e due supplenti .

Assemblea generale dei Consorziati: Art. 8 - L'assemblea Generale dei Consorziati è costituita da tutti i proprietari dei fondi compresi nel territorio del Consorzio ed è Ordinaria e Straordinaria. L'Assemblea Generale Ordinaria si aduna normalmente una volta all'anno non oltre il mese di novembre e può adunarsi in altre epoche su convocazione del Consiglio di Amministrazione. Questo è tenuto, peraltro, a convocare l'Assemblea Generale su richiesta di almeno un quinto dei consorziati iscritti. L'Assemblea Generale Straordinaria viene convocata ogni qualvolta debbono proporsi modifiche allo Statuto Consorziale. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea Generale Straordinaria su richiesta di almeno un quarto dei consorziati iscritti.

Art. 9 - Le Assemblee Generali dei Consorziati sono convocate mediante avviso da affiggersi nell'Albo della casa consorziale a Lido dei Pini e della sede di Roma, nonché con invio mediante lettera raccomandata da inviare agli indirizzi risultanti nel libro dei consorziati, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da discutere, il giorno, l'ora e il luogo della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione. Partecipano all'assemblea i consorziati regolarmente iscritti, i quali possono farsi rappresentare in assemblea da consorziati e non consorziati mediante delega da apporre sulla lettera di invito; qualora questa non venga apposta sull'invito, dovrà essere stesa su carta da bollo con autentica notarile.

Art. 8 Assemblea dei consorziati: L'Assemblea dei consorziati è costituita da tutti i proprietari di immobili compresi nel territorio del Consorzio ed è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria si aduna normalmente una volta all'anno non oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e può adunarsi in altre epoche su convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Questo è tenuto, peraltro, a convocare l'Assemblea Ordinaria su richiesta di almeno un quinto dei consorziati iscritti ed in regola con i contributi.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qualvolta debbono proporsi modifiche allo Statuto del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea Straordinaria su richiesta di almeno un quarto dei consorziati iscritti ed in regola con i contributi. Per garantire la più ampia rappresentatività, nelle Assemblee Ordinarie che nominano il Consiglio di Amministrazione ciascun consorzio potrà esprimere un massimo di otto preferenze nelle schede-voto.

Art. 9 Convocazione dell'Assemblea: Le Assemblee dei consorziati sono convocate mediante avviso da affiggersi nell'Albo della Sede consortile in Lido dei Pini nonché nei luoghi di più comune frequentazione posti all'interno del Consorzio o immediatamente a ridosso dell'area, identificati dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, con comunicazione secondo le norme vigenti che consenta di identificarne l'autenticità all'origine, seguita da pubblicazione della convocazione nel sito del Consorzio ed invio di posta elettronica a tutti coloro che hanno comunicato il relativo indirizzo e-mail o altro recapito elettronico. Ciò almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da discutere, il giorno, l'ora e il luogo della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione. La documentazione relativa dovrà essere contestualmente depositata a disposizione dei consorziati presso la casa consortile e, a richiesta, inoltrata ai richiedenti mediante sistemi elettronici o altra modalità tecnologica, comunque non cartacea.

Nell'ottica di favorire la maggiore divulgazione possibile, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere modalità integrative ovvero, anche sulla base dell'evoluzione tecnologica, che la convocazione avvenga con modalità alternative.

Partecipano all'Assemblea i consorziati - ivi inclusi gli Amministratori, quali unici rappresentanti, dei

Art. 10 - L'Assemblea è presieduta da un consorziato, nominato dall'Assemblea, che ne dirige la discussione, assistito generalmente dal Segretario del consorzio, oppure da altra persona designata dal Presidente della Assemblea.

Per le votazioni possono essere nominati due scrutatori. Il verbale delle adunanze deve essere firmato dal Presidente dell'assemblea, dal Segretario e, quando nominati, dagli scrutatori.

Art. 11 - E' di competenza dell'Assemblea Generale

dei consorziati:

- a) - eleggere nel suo seno i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) - eleggere il collegio dei Sindaci e quello degli Arbitri;
- c) - approvare il Bilancio Preventivo e Consuntivo del Consorzio;
- d) - deliberare il contributo ordinario a carico dei consorziati per ogni 200 metri quadri posseduti o frazione compresa fra 100 e 200 mq.;
- e) - approvare i progetti delle opere da eseguire determinando l'onere di spesa complessiva e la ripartizione fra consorziati. Stabilire quando ricorre la necessità di rateare la spesa, la quota periodica per ogni lotto, salvo conguaglio ad opera finita.

Condomini - regolarmente iscritti e in regola con i pagamenti degli oneri consortili, i quali possono farsi rappresentare in Assemblea da consorziati in regola con i pagamenti consortili e non consorziati mediante delega da apporre sulla copia della lettera di convocazione recante il punzone del Consorzio o altro elemento che consenta di identificarne l'autenticità all'origine; qualora la delega non venga apposta su tale copia della convocazione, dovrà essere stesa su carta semplice e la firma autenticata nei modi di legge. Previa autorizzazione del Presidente duplicato della lettera recante il punzone del Consorzio (o altro elemento identificativo) potrà essere rilasciata esclusivamente al Consorzio interessato dalla Segreteria a fronte di dichiarazione ed identificazione dell'interessato. Ciascun partecipante all'Assemblea non può rappresentare più di cinque Consorziati.

Art. 10: L'Assemblea è presieduta da un consorziato, nominato dall'Assemblea, che ne dirige la discussione, assistito generalmente dal Segretario Coordinatore del Consorzio, oppure da altra persona designata dal Presidente di Assemblea il quale può designare almeno due scrutatori consorziati in regola con i contributi e che non compaiano nelle liste dei candidati a ricoprire cariche sociali. Il verbale delle adunanze deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e, quando nominati, dagli scrutatori. Possono essere nominati e designati consorziati che risultino in regola con il pagamento degli oneri consortili da almeno 150 (centocinquanta) giorni precedenti quelli dell'Assemblea.

Art. 11: E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria dei consorziati:

- a) - eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) - eleggere il Collegio dei Sindaci;
- c) - approvare il Bilancio Preventivo e Consuntivo del Consorzio;
- d) - deliberare la misura del contributo ordinario annuale a carico dei consorziati e quello di eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) - approvare l'onere di spesa dei progetti sottoposti dal Consiglio di Amministrazione ed il criterio di ripartizione tra i consorziati e stabilire, quando ricorre la necessità, la rateizzazione della spesa.

Art. 12 - L'assemblea Generale Ordinaria dei Consorziati e' validamente costituita in prima convocazione con lo intervento di tanti consorziati che rappresentino, tradotti in voti, almeno i cinque decimi della superficie consorziata piu' un voto.
In seconda convocazione e' validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti.
Per L'Assemblea generale straordinaria in prima o seconda convocazione sono necessari i sei decimi.

Art. 13 - Le deliberazioni dell'assemblea dei consorziati impegnano ad ogni effetto tutti i consorziati compresi gli assenti e i dissenzienti.
Le deliberazioni dell'Assemblea generale ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono valide se riportano la maggioranza dei voti dei presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei consorziati sono valide, tanto in prima che in seconda convocazione, se riportano tanti voti favorevoli quanti ne occorrono per raggiungere almeno i cinque decimi della superficie consorziale.

Art. 14 - Ogni consorziato presente o validamente rappresentato alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei consorziati dispone di un voto ogni 200 metri quadrati di terreno da esso posseduto.
Per le frazioni di superficie che non raggiungono i duecento metri spetta un voto qualora la frazione di terreno sia almeno 100 metri quadri.

Art. 12: L'Assemblea Ordinaria dei consorziati è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino, tradotti in voti, almeno i cinque decimi della totalità dei voti di tutti i consorziati più un voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti.
L'Assemblea Straordinaria dei consorziati è validamente costituita in prima o seconda convocazione con l'intervento dei cinque decimi dei voti di tutti i consorziati più un voto.

Art. 13: Le deliberazioni dell'assemblea impegnano ad ogni effetto tutti i Consorziati compresi gli assenti, i dissenzienti e quelli non in regola, per qualunque motivo, con il pagamento dei contributi.
Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono valide se riportano la maggioranza dei voti dei presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei consorziati sono valide, tanto in prima che in seconda convocazione, se riportano tanti voti favorevoli quanti ne occorrono per raggiungere almeno i tre decimi di tutti i voti spettanti ai Consorziati più un voto.
Quella relativa allo scioglimento del Consorzio deve essere presa con il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) della somma dei voti spettanti a tutti i Consorziati.

Art. 14: Ogni Consorzio presente o validamente rappresentato alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei consorziati, purché in regola con il pagamento dei contributi, dispone di un voto per ogni unità immobiliare da esso posseduta intesa come abitazione/fabbricato (villa, appartamento, negozio, etc., così come catastalmente individuata) e di un altro voto ogni 100 mq. di terreno posseduto o frazione pari o superiore a 50 mq., compreso il terreno sul quale è stato edificato il fabbricato. Superficie minima di terreno avente diritto al voto : 50 mq. Ad esclusione del terreno , le pertinenze - intese quali box, garage , ect. comunque non abitabili - sono incluse nella rispettiva unità immobiliare.
Le decisioni concernenti le sole modalità di svolgimento delle Assemblee (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la nomina del Presidente dell'Assemblea e degli scrutatori, la lettura di documenti ed altre singole modalità tecniche di svolgimento) da adottare nel corso

Consiglio di Amministrazione: Art. 15 -

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 15 consiglieri, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. Dura in carica due esercizi.

Le adunanze sono indette dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente a mezzo lettera raccomandata da spedire otto giorni liberi prima delle adunanze.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente. Alle adunanze i Consiglieri non possono farsi rappresentare. Le adunanze sono valide con la presenza di almeno otto consiglieri e ciascuno di questi dispone di un voto.

delle medesime potranno eccezionalmente essere adottate per alzata di mano conteggiando il numero di quote rappresentate da coloro fisicamente presenti.

Art. 15 Consiglio di Amministrazione: Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici consiglieri, ivi compreso il Presidente ed il Vice Presidente. Viene eletto e dura in carica per tre esercizi, elevati a quattro esercizi per il solo caso in cui la data di futura scadenza dall'incarico dovesse coincidere con quella triennale dei componenti il Collegio Sindacale (art. 20).

Le riunioni sono indette dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente - direttamente o tramite la Segreteria - a mezzo e-mail, lettera, fax, telegramma o altro mezzo che permetta la certezza della comunicazione, da spedire almeno cinque giorni di calendario prima delle stesse, ridotti a due giorni nei casi urgenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente. Alle riunioni i Consiglieri non possono farsi rappresentare.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri e ciascuno di questi dispone di un voto.

Viene redatto verbale di ogni riunione per gli atti del Consiglio. La pubblicità nei confronti dei Consorziati e dei terzi si ha attraverso la pubblicazione nel sito web ufficiale del Consorzio dell'estratto delle decisioni assunte del quale può essere richiesta copia alla segreteria.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a cinque sedute consecutive decade automaticamente dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno dei consiglieri; in tal caso uno dei consiglieri comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine breve, non meno di tre giorni, entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede consortile l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso individuale si intende negato e la decisione approvata o meno a maggioranza; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la

Art. 16 - E' di competenza del Consiglio di Amministrazione :

- a) - nominare nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e un Comitato di Studio
- b) - nominare il Segretario del Consorzio che svolge anche le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- c) - convocare , quando occorre , ed in ogni caso annualmente in conformita all' Art.8, l'Assemblea Generale dei consorziati;
- d) - approvare i bilanci preventivo e consuntivo e presentarli al Collegio dei Sindaci un mese prima della data di convocazione dell'Assemblea;
- e) - approvare preventivamente il progetto delle opere da eseguire e da sottoporre alla delibera dell'Assemblea dei consorziati;
- f) - deliberare sui collaudi delle opere eseguite ;
- g) - curare che siano eseguite tutte le nuove opere e costruzioni e che siano perfettamente conservate con opportuna manutenzione quelle già esistenti ;
- h) - disporre quanto necessario per l'esercizio degli impianti ed attività consorziali;
- i) - procedere agli accantonamenti in Bilancio necessari per l'ammortamento delle opere di carattere comune ;
- l) - provvedere alla nomina ed al licenziamento dell'eventuale personale dipendente stabilendo per ogni caso il trattamento economico da usarsi a norma di legge ;
- m) - deliberare sul servizio di Esattoria e Tesoreria ;
- n) - approvare i ruoli di contribuzione ;
- o) - pronunciarsi sui reclami dei consorziati ;
- p) - autorizzare tutte le spese e provvedere in genere alla ordinaria e straordinaria amministrazione ;
- q) - adottare provvedimenti di urgenza per spese indifferibili in evento di danno, riferendone alla prima Assemblea per gli incombenti del caso ;
- r) - curare che annualmente sia affissa negli Albi

provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dal Consorzio.

Art. 16 - E' di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) - nominare nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente attribuendo al Presidente e, in sua assenza, al Vice Presidente , limiti di impegno e spesa il cui utilizzo il Consiglio stesso dovrà esaminare e ratificare periodicamente.
- b) nominare nel proprio ambito il Comitato di studio.
- c) - nominare il Segretario del Consorzio, anche non Consorziato, stabilendone la remunerazione e i compiti descritti nell' articolo 19 del presente Statuto.
- d) - convocare, quando occorre, ed in ogni caso annualmente in conformità all' Art.8, l'Assemblea dei consorziati;
- e) - far redigere e approvare i Bilanci Preventivo e Consuntivo e presentarli al Collegio dei Sindaci un mese prima della data di convocazione dell'Assemblea;
- f) - approvare preventivamente il progetto delle opere da eseguire e dei servizi da rendere, sottoponendo all'Assemblea Ordinaria dei consorziati quelli per i quali sia necessaria una contribuzione straordinaria;
- g) - deliberare sui collaudi delle opere eseguite;
- h) - curare che siano eseguite tutte le nuove opere e costruzioni e che siano conservate con opportuna manutenzione quelle già esistenti;
- i) - disporre quanto necessario per l'esercizio e il funzionamento degli impianti ed attività consortili;
- l) - procedere agli accantonamenti in Bilancio necessari per l'ammortamento delle opere di carattere comune;
- m) - provvedere alla nomina ed al licenziamento del Personale dipendente stabilendo per ogni caso il trattamento economico da usarsi a norma di legge;
- n) - deliberare sull' eventuale servizio di Esattoria e Tesoreria;
- o) - approvare i ruoli di contribuzione;
- p) - pronunciarsi sui reclami dei Consorziati;
- q) - autorizzare tutte le spese e provvedere in genere alla ordinaria e straordinaria amministrazione;
- r) - adottare provvedimenti di urgenza per spese indifferibili in evento di danno, riferendone alla prima Assemblea per gli incombenti del caso;
- s) - curare annualmente almeno 60 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea annuale per l'approvazione

consorziali del Lido dei Pini e della sede di Roma
la lista aggiornata di tutti i consorziati e decidere
entro venti giorni in merito ai reclami contro la iscrizione in tali liste

Comitato di Studio Art. 17 : - Il Comitato di Studio e' composto da cinque Consiglieri fra cui il Presi-dente o il Vice-Presidente e il Tesoriere. E' di sua competenza approfondire i problemi tecnici , amministrativi e legali che gli vengono affidati dal Consiglio di Amministrazione, al quale quindi esso deve sottoporre il risultato dei propri studi.

Presidente : Art. 18 : - Il Presidente e' il rappresentante del Consorzio in giudizio ed ha rapporti con le Pubbliche Autorita' e con tutti coloro che hanno rapporti con il Consorzio stesso.

Presiede il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce la convocazione ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni delle singole Assemblee e del Consiglio di Amministrazione e firma gli atti e contratti relativi all'amministrazione del Consorzio. Vigila le esatte assegnazioni delle entrate e delle uscite, lo scrupoloso andamento della Amministrazione ed in particolar modo della contabilita', e sovrintende al perfetto andamento degli uffici e dei lavori.

Il Presidente, per le incombenze tecniche del Consorzio potra' essere coadiuvato da persona competente anche estranea al Consorzio. Firma i ruoli di contribuenza e quanto altro sia autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Promuove dallo Stato l'eventuale concessione di opere e di fondi e richiede la liquidazione di contributi Statali o di altri Enti. Denuncia le contravvenzioni e dal competente Ufficio Consorziale fa ripristinare quelle opere eventualmente danneggiate, provvedendo, poi, perche' sia rimborsato il Consorzio delle spese

del bilancio che sia redatta dal Segretario del Consorzio la lista aggiornata di tutti i Consorziati precisando la posizione contributiva dei singoli ed i diritti di voto ad essi spettanti se in regola con il pagamento dei contributi, giusta la previsione di cui all'art. 4. La lista è posta a disposizione dei consorziati nella sede del Consorzio affinché possano prenderne conoscenza e proporre eventuali reclami al Consiglio di Amministrazione nei trenta giorni successivi al deposito;
s) - decidere entro trenta giorni dalla proposizione in merito ai reclami contro l'iscrizione ed i relativi diritti di voto attribuiti.

Art. 17 Comitato di studio : - Il Comitato di studio e' composto da cinque Consiglieri fra cui il Presidente o il Vice-Presidente. E' di sua competenza approfondire i problemi tecnici , amministrativi e legali che gli vengono affidati dal Consiglio di Amministrazione, al quale quindi esso deve sottoporre il risultato dei propri studi.

Art. 18 Presidente: Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, ha i più ampi poteri di firma, è delegato alla rappresentanza in giudizio in nome e per conto del Consorzio ed ha rapporti con le Pubbliche Autorità e con tutti coloro che hanno rapporti con il Consorzio stesso. Presiede il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce la convocazione ogni qualvolta lo ritenga necessario. Cura l'esecuzione delle deliberazioni delle singole Assemblee e del Consiglio di Amministrazione e firma gli atti e contratti relativi all'amministrazione del Consorzio. Vigila le esatte assegnazioni delle entrate e delle uscite, lo scrupoloso andamento della Amministrazione ed in particolar modo della contabilità, e sovrintende all'andamento degli uffici e dei lavori.

Il Presidente, per le incombenze tecniche del Consorzio potrà essere coadiuvato da persona competente anche estranea al Consorzio. Nella redazione dei Bilanci dovrà avvalersi di professionista abilitato. Firma i ruoli di contribuzione e quanto altro sia autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Promuove l'eventuale concessione di opere e di fondi e richiede la liquidazione di contributi comunitari, statali, regionali, comunali e/o privati. Denuncia le contravvenzioni e fa ripristinare quelle opere eventualmente danneggiate, provvedendo, poi, perché sia rimborsato il Consorzio delle spese incontrate. In caso di urgenza può ordinare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di

incontrate.

In caso di urgenza puo' ordinare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di chiederne la ratifica alla prima seduta che sara' convocata al piu' presto.

Il Presidente, cessato dalla carica per qualsiasi motivo, dovra' essere eletto entro trenta giorni dalla data di cessazione.

Il Presidente assente per giustificato motivo e' sostituito dal Vice Presidente che ne assume le attribuzioni e le responsabilita'

Segretario Art. 19 - Il segretario ha i seguenti compiti :

- a) - fungere da Segretario nelle sedute del Consiglio e in quelle dell'Assemblea Generale dei Consorziati ;
- b) - coadiuvare il Presidente in tutte le sue mansioni ;
- c) - essere depositario dei registri e documenti consorziali della cui tenuta e' responsabile;
- d) - curare la compilazione annuale delle liste dei consorzati con l'indicazione dei voti a ciascuno spettanti ;
- e) - occuparsi della corrispondenza, da sottoporre alla firma del Presidente, della compilazione delle scritture contabili ed amministrative, nonche', assistito dal Tesoriere, della redazione del Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre firmati al Presidente.

Tesoriere : Art. 20 - Il Tesoriere ha i seguenti compiti :

- a) - curare la tenuta del Libro di cassa, dove annotera' le entrate e le uscite del Consorzio;
- b) - firmare i titoli di riscossione e, congiuntamente al Presidente, quelli di pagamento ;
- c) - curare i conti Preventivi e Consuntivi dell'esercizio con la relativa documentazione analitica che sottoporra', firmandoli, alla approvazione del Presidente.

Collegio Dei Sindaci : Art. 21 - Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, che possono anche essere persone estranee al Consorzio. Dura in carica tre esercizi ed e' investito dei poteri e delle funzioni previste dalla Legge per le Consorziatieta'

chiederne la ratifica alla prima seduta utile. Sottopone periodicamente a ratifica del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti adottati nell'ambito dei poteri di impegno e spesa attribuitigli dal Consiglio stesso. Il Presidente, cessato dalla carica per qualsiasi motivo, dovra' essere eletto entro trenta giorni dalla data di cessazione.

Il Presidente assente per giustificato motivo e' sostituito dal Vice Presidente che ne assume le attribuzioni e le responsabilita'.

Art. 19 Segretario: Il Segretario, con le competenze professionali adeguate, svolge direttamente e/o con l'ausilio di professionisti esterni opportunamente identificati dal Consiglio, tutte le attività amministrative - contabili - segretariali e di indicazioni al Personale del Consorzio ivi compresa la tenuta del Libro Cassa, la redazione dei conti Preventivi e Consuntivi dell'esercizio, la compilazione annuale delle liste dei consorzati, la tenuta dei registri e documenti consorziali, la compilazione delle scritture contabili ed amministrative, in relazione alla delega concessa dal Presidente e alle decisioni assunte dal Presidente e/o dal Consiglio di amministrazione. Funge da Segretario nelle sedute dell'Assemblea Generale dei Consorziati salvo che questa sia tenuta con l'intervento di un Notaio. Per tali incarichi e' retribuito.

Figura non riproposta

Art. 20 Collegio dei Sindaci: Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due supplenti, che possono anche essere persone estranee al Consorzio. Dura in carica tre esercizi ed e' investito dei poteri e delle funzioni previste dalla Legge in materia societaria. Per assicurare una sfasatura temporale tra la scadenza degli incarichi del Consiglio di

Collegio degli Arbitri : Art. 22 - Il collegio degli Arbitri si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, che possono anche essere persone estranee al Consorzio. Dura in carica tre esercizi. A tali membri se ne aggiungono altri due nominati di volta in volta da ciascuna delle parti in causa. Il collegio degli Arbitri si pronuncia quale amichevole compositore in tutte le questioni che possono sorgere tra i consorziati ed il consorzio e fra consorziati stessi. Il giudizio è deliberato a maggioranza fra i cinque membri componenti il collegio.

Esercizio Finanziario: Art.23 -

L'Esercizio Finanziario è annuale e decorre dal 1°

Luglio al 30 giugno .

Non oltre il mese di novembre di ciascun anno dovrà essere presentato all'approvazione della Assemblea dei consorziati il Bilancio di previsione e quello consuntivo.

Tassa e Contributi : Art. 24 -

La tassa e i contributi ordinari di cui all'Art. 4 del presente Statuto sono destinati a fronteggiare le spese di ordinaria amministrazione :Gli eventuali contributi straordinari sono destinati alle spese per le quali di volta in volta sono stati deliberati.

Art. 25 - La Tassa di cui all'Art. 4 lettera a) sarà versata dal consorzio all'atto della sua iscrizione al consorzio o all'atto dell'acquisto di nuovi lotti. I contributi ordinari devono essere versati entro il primo mese dell'esercizio e i contributi straordinari entro un mese dalla data stabilita dall'Assemblea Generale dei consorziati.

Amministrazione e del Collegio Sindacale si dovrà tenere conto della previsione di cui all'art. 15. L'Assemblea stabilisce un compenso forfettario per il Collegio Sindacale.

Collegio degli arbitri non previsto. Vedi art. 32.

Art. 21 Esercizio Finanziario: L'Esercizio Finanziario è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro i 120 giorni successivi al 31 dicembre di ciascun anno dovranno essere presentati all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati il Bilancio di Previsione e quello Consuntivo.

Il termine di cui sopra potrà essere prorogato dal Consiglio di Amministrazione di un massimo di 60 giorni per ragioni fondate ed aventi riscontro con la necessità del Consorzio e/o l'interesse di tutti Consorziati.

Art. 22 Contributi: I contributi ordinari di cui all'Art. 4 lett. a) del presente Statuto sono destinati a fronteggiare le spese di ordinaria amministrazione; gli eventuali contributi straordinari (lett. b) sono destinati alle spese per le quali, di volta in volta, sono stati deliberati. Il Contributo annuale ordinario di cui all'Art. 4 lett. a) deve essere annualmente quantificato attraverso la fissazione di un importo annuo per ogni unità immobiliare posseduta - intesa come abitazione/fabbricato(villa,appartamento,negozio,etc.così come catastalmente individuata) e di un importo annuo per ogni 100 mq di terreno posseduto o frazione pari o superiore a 50 mq. compreso il terreno su cui è stato edificato il fabbricato. Superficie minima di terreno soggetta a contribuzione 50mq. Ad esclusione del terreno , le pertinenze - intese quali box, garage , ect. comunque non abitabili - sono incluse nella rispettiva unità immobiliare.

Per quelli eventuali di cui alla lett. b) dello stesso art. 4

Esazione Coattiva : Art. 26 -
E' demandata al Consiglio di Amministrazione la scelta del mezzo per recuperare le somme dovute dai consorziati morosi, nei confronti dei quali il Consiglio stesso potrà procedere giudizialmente anche con procedimento ingiuntivo.

Cambiamento proprietà: Art. 27 -
Ogni cambiamento di proprietà anche parziale dei lotti deve essere notificato entro 15 giorni all'amministrazione del consorzio a cura del venditore come pure dovranno essere notificate le successioni da parte degli eredi.

potranno essere proposti e/o disposti criteri diversi di contribuzione dall'Assemblea Ordinaria chiamata ad approvarli.

L'Assemblea potrà deliberare eventuali esenzioni totali o parziali su motivata proposta da parte del Consiglio di Amministrazione. I contributi ordinari devono essere versati entro il primo mese dell'esercizio (gennaio) e i contributi straordinari entro un mese dalla data stabilita dall'Assemblea dei consorziati.

Decorsi i termini di cui sopra verrà applicato un interesse di mora annuo pari al saggio legale aumentato di tre punti, oltre spese gestionali, legali e di recupero crediti. Qualora in futuro, per ogni unità immobiliare come sopra indicata presente nel Consorzio, fossero messi a pubblica disposizione dati catastali (o similari) correlati a cubatura, superficie, ecc. l'Assemblea Straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà stabilire che i contributi annuali ordinari siano fissati con criteri diversi rispetto a quelli di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Art. 23 Esazione Coattiva: E' demandata al Consiglio di Amministrazione la scelta delle procedure per recuperare le somme dovute dai consorziati morosi, nei confronti dei quali il Consiglio stesso potrà procedere con tutti gli strumenti giudiziari atti al recupero dei crediti.

Art. 24 Cambiamento proprietà: I Consorziati che vendono a terzi le loro proprietà e i successori mortis causa a qualunque titolo hanno l'obbligo di comunicare al Consorzio la vendita o l'intervenuta successione entro 60 giorni dalla data del trasferimento mediante notifica a mezzo raccomandata a. r. o a mano della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla successione. (o alla vendita)

L'acquirente o il successore, convocato dalla Segreteria del Consorzio, dovrà sottoscrivere il modulo di iscrizione, fornire i propri dati anagrafici e fiscali, indirizzi (postali, e-mail e simili), numeri telefonici, ecc. e ricevere copia dello Statuto. In caso di mancata comunicazione acquirente e venditore sono comunque solidalmente responsabili verso il Consorzio per tutte le obbligazioni derivanti dalle singole proprietà.

Varie : Art. 28 -

Tutti consorziati i cui fondi dovessero essere attraversati da acquedotti o assoggettati a servitù interessanti la collettività, supporteranno le relative servitù, previo equo indennizzo da determinarsi da collegio degli Arbitri e con diritto al ripristino dello stato preesistente. I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dallo Statuto al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza al Consorzio.

Art. 29 - Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del Patrimonio Consortile e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul medesimo o sulle opere di cui all'Art. 2 del presente Statuto.

Art. 30 - Ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea Generale siano chiamati a deliberare su questioni interessanti pubblici servizi, l'avviso di convocazione viene indirizzato anche al Sindaco. -

Art. 31 - Entro un mese dalla conoscenza i consorziati possono ricorrere al Consiglio di Amministrazione contro le deliberazioni del detto organo, qualora le ravvisino pregiudizievoli agli interessi generali del consorzio od a quelli particolari di ciascuno. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di esame delle istanze, delibera in merito oppure sottopone la risoluzione delle questioni al Collegio degli Arbitri di cui all'Art. 22, salvo che non ritenga che la materia sia di competenza dell'Assemblea generale dei consorziati, nel qual caso investirà la stessa dell'esame dei ricorsi. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Retribuzione Cariche consorziali : Art. 32 -

Tutte le cariche consortili devono essere ricoperte da consorziati del Consorzio e sono gratuite.

Caso per caso è consentito il rimborso a piè di lista di spese sostenute sotto la responsabilità

Art. 25 Servitù:

Tutti Consorziati i cui fondi dovessero essere attraversati da acquedotti o assoggettati a servitù interessanti la collettività, supporteranno le relative servitù, previo equo indennizzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione o a mezzo lodo arbitrale in caso di disaccordo e con diritto al ripristino dello stato preesistente.

I Consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dallo Statuto al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla appartenenza al Consorzio.

Art. 26 - Per tutta la durata del Consorzio i Consorziati non possono chiedere la divisione del Patrimonio consortile e i creditori particolari dei Consorziati non possono far valere i loro diritti sul medesimo o sulle opere eseguite o in esecuzione.

Art. 27 - Ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea siano chiamati a deliberare su questioni interessanti pubblici servizi, l'avviso di convocazione viene indirizzato anche al Sindaco del Comune di Anzio.

Art. 28 - Entro un mese dalla pubblicazione i consorziati possono ricorrere al Consiglio di Amministrazione contro le deliberazioni del detto organo qualora le ravvisino pregiudizievoli agli interessi generali del Consorzio od a quelli particolari di ciascuno. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di esame delle istanze, delibera in merito, oppure sottopone la questione all'Assemblea dei Consorziati sempreché il singolo Consorzio non abbia fatto ricorso alla procedura arbitrale di cui in seguito.

Art. 29 Cariche consortili: Possono essere eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione solo i candidati in regola da almeno 150 giorni con il pagamento dei contributi dovuti al Consorzio così come risultante negli elenchi della Segreteria. L'invito a candidarsi sarà contenuto nella comunicazione di indizione della relativa

del Presidente.

Il Segretario, i Sindaci e gli Arbitri possono essere anche non consorziati. Al segretario può essere attribuito dal Consiglio di Amministrazione un rimborso di spese forfettario annuale o mensile.

Responsabilità per danni provocati da terzi:
Art. 33 - Il consorzio non risponde verso il consorzio per eventuali danni provocati da terzi.

Art. 34 - per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge.

Assemblea ordinaria e conterrà il termine entro il quale far pervenire le candidature per la loro pubblica divulgazione.

Potranno candidarsi ed essere eletti sia i consorziati che i loro familiari delegati - definiti tali il coniuge o partner convivente nonché i parenti in linea retta di 1° e 2° grado - familiari tutti eleggibili ed eletti solo in caso di regolarità per i contributi dovuti al Consorzio dal Consorzio delegante. La qualità di coniuge, partner convivente e parente in linea retta di 1° e 2° grado dovrà essere attestata dal Consorzio delegante mediante autocertificazione (art 46 DPR 445/2000 e normativa tempo per tempo vigente). Potranno altresì candidarsi gli Amministratori di Condomini che, se eletti, rimarranno in carica fino al termine dell'incarico di rappresentante condominiale.

Gli eletti, pena la decadenza e la immediata sostituzione con il primo dei non eletti, dovranno costantemente essere in regola con il pagamento di tali contributi. Tutte le cariche consortili sono gratuite, ad esclusione del Segretario e dei Sindaci che possono essere anche non Consorziati.

Caso per caso è consentito il rimborso delle spese inerenti all'incarico, sotto la responsabilità del Presidente.

Al Presidente può essere attribuito dall'Assemblea un rimborso annuale forfettario.

I consorziati eletti Sindaci potranno rinunciare al compenso.

Art. 30 Responsabilità per danni provocati da terzi: Il Consorzio non risponde verso i Consorziati e/o i non Consorziati per eventuali danni provocati da terzi o per l'uso improprio, da parte dei medesimi e dei terzi, delle strade, degli impianti, strutture e attrezzature consortili.

Art. 31 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 32 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio ed i consorziati in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili, quelle promosse da amministratori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché suscettibili di arbitrato,

	<p>verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio. L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura e il suo giudizio sarà inappellabile.</p> <p><u>Norma transitoria</u></p> <p>L'esercizio finanziario 2017-2018 avrà termine con il 31.12.2018 e il Consiglio di Amministrazione apporterà al preventivo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018 il necessario adeguamento emettendo specifico ruolo di contribuzione semestrale (nell'attualità, MAV d'incasso) per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2018 per importi pari al 50% delle quote annuali qui di seguito indicate. In deroga alla competenza di cui all'art. 11 lettera d), il contributo annuale ordinario viene determinato dall'Assemblea Straordinaria - inizialmente e fino a diversa decisione dell'Assemblea Ordinaria - nella seguente misura: quota annuale di euro 35,00 (trentacinque) per ogni unità immobiliare e quota annuale di euro 35,00 (trentacinque) per ogni 100 mq. di terreno posseduto o frazione pari o superiore a 50 mq., compreso il terreno sul quale è stato edificato il fabbricato (riferim. art. 22). L'attuale Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla approvazione del Bilancio consuntivo 2018, procedendo alla convocazione dell'Assemblea entro i 120 giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio finanziario (riferim. art. 8).</p>